

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI STUDENTI DEL LAZIO
"CORESL"


PROPONENTI:

CONS. DEVID PORRELLO



CON. FRANCESCA DE VITO
FRANCESCA DE VITO

MARCO ACCIARI
~~MARCO ACCIARI~~



SILVIA
SILVIA

ROBERTO LUCI (LONBARDA)

RELAZIONE

In alcune regioni italiane nonché in molti Enti locali, nel corso degli ultimi anni si sono avviati progetti miranti a favorire la partecipazione dei giovani in età scolare alle attività di amministrazione e ottenere dagli stessi un contributo di idee alle attività normative, mediante la promozione e realizzazione di iniziative di approfondimento, formazione e condivisione su tematiche di notevole interesse e attualità per le istituzioni;

Con la presente legge la Regione Lazio intende aderire a questo modello partecipativo sposando le ragioni e le finalità dell'istituzione del Consiglio regionale degli studenti, stabilendo le disposizioni essenziali relative alla sua composizione, allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti, con il rinvio ad una deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento

Il Consiglio regionale degli studenti orienta la sua attività al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere la partecipazione dei giovani all'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; promuovere ed elaborare progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altre realtà territoriali; promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti istituzionali al fine di valorizzare e sostenere politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della rappresentanza giovanile e studentesca; diffondere la conoscenza dell'attività del Consiglio regionale degli studenti attraverso appositi canali di comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza.

Per la composizione del CORESL, variabile nel numero, è stato scelto un criterio di rappresentanza diretta per plesso scolastico, sia per rendere la procedura di elezione più semplice, ma anche per non legare la rappresentanza esclusivamente ad un dato rapporto numerico eletto/elettore, ma ponderarla al fine di veder rappresentate nel CORESL ogni realtà che anima la scuola pubblica del territorio laziale dando così voce ad ogni sfaccettatura dello stesso. Ciò si rende in particolar modo necessario in relazione alla distribuzione demografica della popolazione del Lazio, concentrata prevalentemente a Roma, e che quindi, qualora si fosse seguito un criterio di attribuzione dei seggi strettamente proporzionale, avrebbe inevitabilmente finito per avvantaggiare la rappresentanza degli studenti romani a danno di quelli del resto del territorio regionale.

Questa scelta si sposa particolarmente con le finalità ultime della proposta di legge che consistono nel fornire al legislatore regionale un utile strumento di lettura della realtà giovanile e scolastica del territorio laziale nel suo complesso al fine di poter proporre azioni ed interventi al passo coi tempi.



Art. 1

(Istituzione del Consiglio regionale degli studenti della Lazio CORESL)

E' istituito il Consiglio regionale degli studenti del Lazio, di seguito definito CORESL, quale organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari superiori del Lazio.

Il CORESL e i suoi componenti sono indipendenti da qualsiasi formazione politica.



Art. 2

(Sede e strutture di supporto)

Il CORESL ha sede presso il Consiglio regionale del Lazio, che ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e dei servizi di comunicazione, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.



Art. 3
(Funzioni)

Il CORESL svolge le attività definite dal programma di cui all'articolo 7 e può formulare proposte all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale che siano attinenti alle decisioni approvate dal CORESL.

Il CORESL può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata informazione al CORESL sugli atti di interesse.





Art. 4

(Composizione e durata in carica)

Il CORESL dura in carica due anni ed è composto da un rappresentante per ogni istituto secondario superiore statale del territorio regionale.

I componenti assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del CORESL e rimangono in carica per la durata del CORESL, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.



Art. 5

(Modalità di elezione e funzionamento)

Le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del CORESL, comprese la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art.8 della presente legge.

I consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle sedute del CORESL con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

La partecipazione al CORESL è a titolo gratuito. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può prevedere che un rimborso, in favore dei componenti del CORESL, delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, delle spese di trasporto ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.



Art. 6

(Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti)

Il componente del CORESL che non sia più iscritto a istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio regionale cessa dalla carica.

L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del CORESL comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell'Ufficio di presidenza del CORESL.

Il componente elettivo che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.

Art. 7

(Programma delle attività e piano finanziario)

Il programma delle attività del CORESL e il relativo piano finanziario sono approvati, sentito il CORESL in carica, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le risorse già a disposizione del Consiglio regionale o quelle all'uopo stanziate.

Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l'attuazione del programma delle attività.

Per la definizione e l'attuazione del programma di attività, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove convenzioni o intese con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica o con altri soggetti o istituzioni operanti nel settore dell'educazione scolastica.

Il CORESL, nell'ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea.

Entro il mese di giugno di ciascun anno il CORESL presenta, nell'ambito di una audizione nella commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta. La relazione scritta viene consegnata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle compatibilità con il programma delle attività di cui all'articolo 7, adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, e indice le consultazioni elettorali.

Art. 9

(Norma finanziaria)

La presente legge non prevede oneri per il bilancio regionale.

